Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 23 ottobre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 ottobre 1936-XIV, n. 1838.
Speciali modalità per la corresponsione dell'anticipazione a favore del film « Scipione l'Africano ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1143;

Considerato che a cura di apposito Consorzio è in corso di realizzazione il film « Scipione l'Africano », diretto a rappresentare un memorabile periodo della nostra storia;

Ritenuto che la produzione di tale film, superando fini meramente privati per assumere interesse e valore nazionale, è da agevolare;

Ritenuta l'urgente e assoluta necessità di provvedere;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, convertito nella legge 24 giugno stesso anno, n. 1048, che ha approvato l'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;

Visto il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 746, convertito nella legge 28 dicembre successivo, n. 1848, portante modifiche all'ordinamento dell'Istituto medesimo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'Istituto nazionale L.U.C.E. è autorizzato a concedere al Consorzio per il film « Scipione l'Africano » con sede in Roma, un mutuo fino all'ammontare massimo di L. 4.000.000, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

La somma della quale l'Istituto nazionale L.U.C.E. fosse ancora creditore verso il Consorzio alla data del 30 giugno 1938, in dipendenza del mutuo predetto, sarà rifusa all'Istituto medesimo dallo Stato, a favore del quale dovrà essere devoluto ogni ricupero che potesse successivamente effettuarsi sul Consorzio sino a concorrenza della somma suddetta.

Art. 2. — Il pagamento cui lo Stato fosse obbligato ai termini del precedente articolo sarà disposto in parti uguali sui fondi da stanziarsi negli anni finanziari 1938-39 e 1939-40 nel bilancio della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda, in applicazione dell'art. 8 della legge 13 giugno 1935, n. 1143.

Art. 3. — L'anticipazione già deliberata dal Ministero per la stampa e la propaganda a favore del Consorzio « Scipione l'Africano », in applicazione della legge 13 giugno 1935, n. 1143, potrà essere erogata all'infuori delle condizioni limitative previste dal-

l'art. 3 della legge predetta, a mano a mano che lo richiederanno le esigenze della realizzazione del film da valutarsi dal Ministro per la stampa e la propaganda.

Art. 4. — Il noleggio del film « Scipione l'Africano » per l'interno ed il suo sfruttamento all'estero sono affidati dal Consorzio all'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche alle condizioni direttamente convenute fra esso ed il Consorzio.

Lo stesso Ente è incaricato di riscuotere tutte le somme inerenti al noleggio e comunque allo sfruttamento del film, nel Regno e all'estero, dimostrando e contabilizzando le riscossioni con le forme e modalità previste nella legge 13 giugno 1935, n. 1143, e nel decreto emesso dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 16 settembre 1935-XIII, per l'attuazione della legge stessa.

Art. 5. — In relazione a quanto disposto negli articoli precedenti, il Ministro per le finanze ed il Ministro per la stampa e la propaganda eserciteranno la vigilanza sulla realizzazione del film « Scipione l'Africano » e sulla amministrazione del Consorzio, a mezzo di propri funzionari all'uopo delegati.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 99. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV, n. 1839.

Sostituzione del Regio commissario dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1789, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e relativo all'istituzione dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste;
Visto il R. decreto 23 maggio 1932, n. 555, col quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Azienda suddetta, e venne nominato un Regio commissario;
Considerato che l'attuale Regio commissario in seguito a promozione deve passare ad altra sede e che occorre quindi sostituirlo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1936-XIV il maggior generale di porto Gaeta Armando cessa dalla carica di commissario Regio per l'amministrazione dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste ed è sostituito in tale carica dal dott. Perosino Carlo.

Nell'esercizio delle funzioni di Regio commissario il dott. Perosino sarà coadiuvato dal consulente già nominato dal Ministro per le comunicazioni, e percepirà, a carico del bilancio dell'Azienda, l'indennità mensile che verrà stabilita dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 97. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 settembre 1936-XIV, n. 1840.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Bernardino Grimaldi » di Catanzaro ad accettare una donazione.

N. 1840. R. decreto 10 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Bernardino Grimaldi » di Catanzaro, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 12.300 nominali in titoli del Prestito redimibile 3,50 per cento, disposta in suo favore dal presidente del Comitato promotore delle onoranze al prof. Vincenzo Cirimele perchè venga istituito, col reddito, un premio annuo, intitolato al prof. Vincenzo Cirimele, da assegnarsi ad un alunno interno della sezione geometri.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 24 settembre 1936-XIV, n. 1841.

Revoca delle disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 del R. decreto 14 novembre 1935, n. 2000, concernenti gli Uffici consolari di Mukden e Harbin.

N. 1841. R. decreto 24 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, vengono revocate le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 del R. decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 2000, concernenti gli Uffici consolari di Mukden ed Harbin, con effetto dalla stessa data del 14 novembre 1935, e viene soppresso il posto di primo cancelliere presso il Consolato generale di Mukden, ed è istituito un posto di primo cancelliere presso il Consolato in Harbin, con effetto dal 24 settembre 1936-XIV.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 30 aprile 1936-XIV.

4° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli ex provincia di Caserta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la ex provincia di Caserta approvato con R. decreto 9 ottobre 1909 e quello suppletivo approvato con R. decreto 9 marzo 1924, n. 19944;
Ritenuto che in virtù del R. decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali, parte del territorio della ex-provincia di Caserta è stato aggregato alla provincia di Napoli;
Visto lo schema di 4° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio di detta provincia di Napoli, compilato dall'Ufficio del Genio civile di Caserta;
Visti gli atti della istruttoria esperita in base al decreto Ministeriale 16 ottobre 1933, n. 5470;
Considerato che avverso la iscrizione in detto schema di elenco del « Lago di Patria » (n. 16) fu presentata opposizione dai signori Aldo, Maria, Mario e Silvio Simeone fu Francesco ed Elena Gambardella fu Raimondo, quest'ultima in proprio e in qualità di madre e legittima amministratrice dei figli minori Ines e Guido fu Francesco, sia in sede amministrativa, con atto 28 aprile 1934, che con ricorso al Tribunale delle acque di Napoli, notificato al Ministero dei lavori pubblici il 23 maggio 1934;
Che la opposizione stessa si basa sull'affermazione che detto Lago sia di assoluta proprietà dei reclamanti nonchè sull'affermazione della nullità della esperita istruttoria in quanto le pubblicazioni di legge non sarebbero state effettuate nè nel comune di Qualiano, nel cui territorio sarebbe stata per errore indicata la ubicazione del Lago suddetto, nè in quello di Giugliano nel cui tenimento effettivamente trovasi il Lago stesso; si adduce anche in detta opposizione che la cennata inscrizione del Lago di Patria parte dal presupposto di doversi regolare l'elenco delle acque scorrenti nell'ex provincia di Caserta e che quindi il Lago predetto sia stato già compreso in altro elenco della stessa ex provincia, laddove tale Lago ha toccato e attraversato sempre territori della provincia di Napoli e mai fu compreso in precedenti elenchi;
Considerato che il Lago di Patria costituisce un bacino di espansione delle acque provenienti dal bacino circostante ed è racchiuso nel complesso sistema idrografico formato dalla rete dei canali di bonifica che vi sboccano e dall'altra parte dal mare verso il quale ha regolare emissario;
Che lo Stato dovrà provvedere alla bonifica di tale zona di cui il Lago rappresenta un notevole elemento e che sono in corso le pratiche per la iscrizione di detti canali di bonifica nell'elenco delle acque pubbliche;

Che, inoltre, il Lago per la sua ampiezza e per la estensione del bacino che lo comanda costituisce un importante serbatoio naturale di acqua, idoneo ad usi di pubblico e generale interesse quali la bonifica, la pesca;

Che, parimenti, non può essere preso in considerazione il motivo formale dedotto dagli opponenti circa la mancata pubblicazione del suaccennato schema di elenco del comune di Giugliano e l'erronea indicazione dell'appartenenza del Lago al territorio di Qualiano, anzichè in quello di Giugliano, atteso che la pubblicazione di legge fu fatta sia nel primo che nel secondo di detti Comuni;

Considerato che nemmeno vale il motivo che lo schema di elenco suddetto è fondato sull'erroneo presupposto che esso comprenda solo corsi d'acqua già appartenenti all'ex provincia di Caserta, poichè se nelle premesse del decreto di pubblicazione di esso è cenno del cambiamento della circoscrizione, ciò non vuol dire che tale cambiamento giustifica la iscrizione di tutti i corsi d'acqua nell'elenco indicato;

Visto il voto 1° marzo 1935, n. 343, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonchè le relative norme regolamentari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinta la cennata opposizione, è approvato il suindicato 4° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Napoli (già dell'ex provincia di Caserta) compilato dall'Ufficio del Genio civile di Caserta, giusta l'unito esemplare visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, il quale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1936 - Anno XIV
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 107.

4° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli.

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Num. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Sorgenti Casi	Savone	Teano	Dallo sbocco alla sorgente questa compresa; una volta alimentavano la Forma di Teano
2	Sorgente Tuoro	Id.	Id.	Dallo sbocco alla sorgente questa compresa; oggi l'acquedotto di quella città
3	Sorgente Sonola	Id.	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti, queste comprese
4	Sorgenti Cavallorda	Id.	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti, queste comprese; le sorgenti trovansi sotto il viadotto della ferrovia Roma-Napoli sul fiume Savone
5	Sorgente Sperimo	Rio delle Cerrete	S. Pietro Infine	Dallo sbocco alla sorgente, questa compresa
6	Sorgente Cerrete I	Id.	Id.	Id.
7	Sorgente Cerrete II	Id.	Id.	Id.
8	Sorgente Fontana	Rio Secco	Id.	Id.
9	Sorgente Canapina I	Id.	Id.	Id.
10	Sorgente Canapina II	Id.	Id.	Id.
11	Sorgente Abbazia	Id.	Id.	Id.
12	Sorgente Pescara I	Id.	Id.	Id.
13	Sorgente Pescara II	Id.	Id.	Id.
14	Sorgente Fornello I	Id.	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti, queste comprese
15	Sorgente Fornello II	Id.	Id.	Id.
16	Lago di Patria	Mare Tirreno	Giugliano	Tutto lo specchio d'acqua compreso l'emissario a mare.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(4047)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 ottobre 1936-XIV.
Approvazione dello statuto del Credito Italiano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visti gli articoli 25 e 27 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Visto il R. decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 377, che riconosce come « Banca di diritto pubblico » il Credito Italiano, con sede in Genova;

Sentito il Comitato tecnico corporativo del credito;

Sulla proposta del Comitato dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Credito Italiano, Banca di diritto pubblico, conforme al testo allegato al presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Statuto del Credito Italiano.

TITOLO I. — *Costituzione, sede e durata della Società.*

Art. 1. — La Società anonima Banca di Genova, costituita con privata scrittura del 28 aprile 1870, denominata poi « Credito Italiano » è riconosciuta Banca di diritto pubblico in virtù del R. decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 377.

Art. 2. — La Banca ha sede sociale in Genova con Direzione centrale in Milano. Può stabilire sedi, succursali, agenzie, recapiti e rappresentanze nel Regno, nelle Colonie ed all'Estero.

Può anche assumere partecipazioni in ditte e società bancarie all'Estero.

Art. 3. — La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 1950. Può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea generale dei soci, senza che per tale titolo spetti diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti.

TITOLO II. — *Delle operazioni della Società.*

Art. 4. — Scopo della Società è l'esercizio del credito in genere; essa può compiere le seguenti operazioni:

a) *Passive:*

1) ricevere depositi fruttiferi in conto corrente ed a risparmio, liberi o vincolati in valuta nazionale od estera;

2) emettere buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa; assegni circolari, lettere di credito semplici o circolari e simili;

3) riscontare il proprio portafoglio italiano ed estero;

4) rilasciare accettazioni cambiarie dirette o per conto di terzi;

5) fare riporti ed anticipazioni su titoli di proprietà;

b) *Attive:*

1) scontare effetti di commercio e cambiali in genere sull'Italia e sull'Estero, buoni del tesoro e cedole di titoli, note di pegno rilasciate da magazzini generali e da depositi franchi, ordini in derrate ed altri documenti rappresentativi di merci o di crediti o di pagamenti interni o internazionali;

2) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni di prestiti comunali e provinciali, cartelle fondiarie e obbligazioni ad esse parificate o assimilate, obbligazioni di società industriali e commerciali di primo ordine e altri titoli che siano emessi da Enti con finalità e carattere di pubblico interesse, ivi compresi titoli di società industriali e commerciali di prim'ordine, quotati nelle borse del Regno, nella misura opportuna per il lavoro con la clientela;

3) fare anticipazioni e riporti su titoli di cui al precedente n. 2), nonchè su altri titoli di primo ordine di largo mercato;

4) fare anticipazioni su fedi di deposito di Magazzini generali e di Depositi franchi su ordini in derrate e su merci e in generale, sui documenti e titoli di credito di cui al precedente n. 1;

5) fare operazioni in cambi nei limiti o con le modalità prescritte dalle norme vigenti;

6) consentire aperture di credito semplici e documentate utilizzabili in Italia e all'Estero e aperture di conti di corrispondenza per eventuali scoperti anche, ove del caso, senza garanzia, ad Istituti, Enti pubblici e morali, Banche e ditte commerciali od industriali di notoria solvibilità e privati, che esercitino attività agricola, industriale o commerciale;

7) concedere sovvenzioni ed aperture di credito in conto corrente contro garanzie;

8) acquistare immobili per i propri stabilimenti e, quando ciò sia necessario, per garantire il ricupero dei crediti;

9) assumere partecipazioni ad Enti economici creati o promossi dallo Stato, ad Enti morali od a Consorzi di carattere finanziario con elevati fini sociali e di pubblico interesse.

c) *Può inoltre:*

1) comperare e vendere fondi pubblici e privati per conto di terzi, vendere titoli di proprietà;

2) intrattenere rapporti di corrispondenza e di rappresentanza con altri Istituti di credito;

3) ricevere e cedere per l'incasso effetti semplici e documentati e in generale titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'Estero, cedole, titoli rimborsabili, ed eseguire ogni operazione di commissione di banca;

4) assumere servizi di ricevitoria provinciale e di esattoria comunale e di Magazzini generali;

5) compiere servizi di cassa per conto di terzi;

6) prestare cauzioni, avalli e fidejussioni;

7) ricevere sottoscrizioni di azioni e di obbligazioni emesse anche da società private;

8) curare il collocamento di prestiti pubblici, di azioni e di obbligazioni di Enti pubblici e partecipare a Sindacati di collocamento nei limiti e ai sensi dell'art. 45 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

9) curare il pagamento di interessi, dividendi di cedole e titoli estratti;

10) accettare documenti, titoli e valori in deposito, a custodia ed in amministrazione;

11) cedere in locazione cassette di sicurezza.

Con autorizzazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, la Società potrà anche compiere operazioni non contemplate nel presente articolo, purchè rispondano ai criteri informatori del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 e di questo statuto.

Art. 5. — Si ritiene che i contraenti con la Banca abbiano accettato ed approvato sin dall'inizio dei rapporti tutte le condizioni di conto, nonchè i regolamenti dei vari servizi.

Le garanzie pignoratizie, a qualsiasi titolo costituite a favore della Banca, stanno di pieno diritto a garantire con l'intero valore anche qualsiasi altro credito diretto e indiretto della Banca stessa, pure se non liquido ed esigibile, verso lo stesso debitore ed anche se sorto anteriormente o successivamente alla operazione garantita.

Quando esistano tra la Banca ed i suoi contraenti diversi conti, si ritiene, in qualunque caso, che detti conti rappresentino un unico rapporto di debito e credito, che la compensazione relativa sia stata accettata ed approvata dal contraente fin dall'apertura dei diversi conti e che il credito della Banca sia garantito dal complesso dei valori esistenti presso di essa.

TITOLO III. — *Del capitale sociale e delle quote.*

Art. 6. — Il capitale sociale è di 500 milioni di lire, diviso in un milione di quote da L. 500 cadauna, che devono appartenere a cittadini o Enti italiani.

Nel caso di socio che per qualsiasi motivo perda la cittadinanza italiana, o di successione in forza della quale la quota passerebbe in proprietà di un cittadino od Ente straniero, il socio o successore deve darne immediata notizia alla Banca, e provvedere, entro il termine di due mesi, a trasferire le proprie quote a persona o Ente di cittadinanza italiana.

In difetto, provvederà a tale trasferimento il Consiglio di amministrazione a mezzo di agente di cambio della Borsa di Milano, entro il terzo mese successivo alla ricevuta comunicazione; il socio o il successore avrà diritto soltanto di ricevere il prezzo di vendita come sopra ricavato.

Per le quote che attualmente sono di proprietà di cittadini od Enti stranieri si applicano le norme di legge.

Art. 7. — Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea generale.

Il Consiglio di amministrazione determina le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale.

Art. 8. — La Società non riconosce per ciascuna quota che un solo proprietario.

Nel caso di aumento del capitale sociale i versamenti per le quote sottoscritte sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e vengono richiesti ai sottoscrittori con lettera raccomandata o mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Sui ritardati pagamenti decorre, di pieno diritto, l'interesse annuo nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione — che non superi però il 3 % in più del tasso ufficiale di sconto — fermo il disposto dell'art. 168 del Codice di commercio.

TITOLO IV. — *Dell'assemblea generale.*

Art. 9. — L'assemblea generale, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

Art. 10. — L'assemblea generale ordinaria ha luogo nel primo trimestre di ciascun anno.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, le assemblee generali straordinarie sono convocate dal Consiglio di amministrazione quante volte esso lo ritenga opportuno.

Art. 11. — Le convocazioni, tanto ordinarie, quanto straordinarie, sono annunziate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; contemporaneamente è pubblicato l'ordine del giorno.

Art. 12. — L'ordine del giorno dell'assemblea è stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 13 — Hanno diritto di prendere parte all'assemblea coloro che, avendo la cittadinanza italiana, risultano iscritti nel libro dei soci almeno trenta giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea, non compreso tale giorno, nè quello dell'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 14. — Coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea possono farsi rappresentare da altri che abbiano uguale diritto, purchè non siano amministratori della Società, mediante semplice delega scritta con firma autenticata da un componente il Consiglio o da un funzionario della Direzione centrale o dal direttore di una sede o succursale o filiale ovvero dal capo di un'agenzia della Banca.

Art. 15. — Ogni quota di L. 500 dà diritto ad un voto.

Art. 16 — L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, mancando questo, dal vice presidente.

Può anche presiederla un amministratore od un socio designato dal Consiglio stesso.

Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di soci a partecipare all'assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire la modalità delle votazioni. La validità dell'assemblea, una volta dichiarata dal presidente, non può essere contestata dagli intervenuti.

Il presidente nomina un segretario e tra i soci presenti sceglie due scrutatori.

Può far intervenire un notaio.

Art. 17. — L'assemblea di prima convocazione è legalmente costituita quando vi sia rappresentato un quarto del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta delle quote presenti e rappresentate.

Per gli oggetti di cui all'art. 158 del Codice di commercio è necessaria la rappresentanza di almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato nell'assemblea.

L'assemblea di seconda convocazione è valida, anche nei casi di cui all'art. 158 del Codice di commercio, qualunque sia la parte di capitale in essa rappresentata e delibera a maggioranza assoluta.

Art. 18. — Le deliberazioni si prendono, di regola, in modo palese.

Le votazioni relative all'elezione della carica sociale devono sempre essere fatte per schede segrete, salvo che avvengano per acclamazione unanime.

Art. 19. — I verbali dell'assemblea generale sono seduta stante redatti, approvati e firmati dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori, quando non siano redatti dal notaio.

Il presidente, quando manchi l'assistenza del notaio, può sottoporre all'approvazione dell'assemblea, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti alla lettura, un sunto del verbale contenente le deliberazioni prese.

Art. 20. — Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci od in loro assenza od impedimento da due amministratori, fanno piena prova.

Art. 21. — Le deliberazioni dell'assemblea generale sono obbligatorie per tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti. L'opposizione di cui all'art. 163 del Codice di commercio deve esercitarsi nello spazio di tre mesi dal giorno in cui l'assemblea ebbe luogo, sotto pena di decadenza, intendendosi rinunciato ogni diritto di impugnazione trascorso detto termine.

Le deliberazioni con cui vengono nominati gli amministratori non sono esecutive, se non abbiano ottenuto il nulla osta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

TITOLO V. — *Del Consiglio di amministrazione.*

Art. 22. — Il Consiglio di amministrazione è composto da nove a undici membri, secondo quanto viene stabilito dall'assemblea generale ordinaria.

Gli amministratori durano in carica quattro anni, seguendosi, per la loro rinnovazione, il disposto del Codice di commercio.

Essi sono rieleggibili.

Art. 23. — Nel caso di vacanza, il Consiglio ha facoltà di provvedere alla surrogazione, salvo quanto è disposto nel quarto comma del presente articolo. Alle relative deliberazioni si applica l'ultimo capoverso dell'art. 21.

La nomina fatta dal Consiglio è provvisoria e l'assemblea generale nella sua prima convocazione procede all'elezione definitiva.

Chi surroga un amministratore anzitempo uscito di carica, rimane in ufficio solo quanto sarebbe durato il suo predecessore.

Qualora, per dimissione o per altre cause, venissero a mancare più di quattro amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e devesi convocare tosto l'assemblea per le nuove nomine.

Art. 24. — Ogni amministratore prima di entrare in carica deve intestare al proprio nome e depositare a cauzione nelle casse della Società tante quote sociali che rappresentino un valore nominale di L. 50.000.

Sui certificati relativi deve venire apposto vincolo cauzionale.

La cauzione non può essere svincolata e restituita se non dopo tre mesi dall'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio in cui l'amministratore fu in carica.

Art. 25. — Il Consiglio di amministrazione elegge annualmente fra i propri membri un presidente, un vice presidente e un segretario, che può essere estraneo al Consiglio. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vice presidente, presiede l'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri. Alle relative deliberazioni si applica l'ultimo comma dell'art. 21.

Il Consiglio fissa gli emolumenti degli amministratori delegati, che possono essere anche commisurati alla entità degli utili.

Art. 26. — Il Consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale od altrove in Italia, a intervalli di tempo, di regola non superiori a tre mesi, ed inoltre tutte le volte che il presidente lo creda necessario o gliene sia fatta domanda dagli amministratori delegati o da tre amministratori o dai sindaci.

La convocazione del Consiglio è fatta dal presidente e può aver luogo, nei casi d'urgenza, anche telegraficamente.

Della convocazione del Consiglio dovrà essere data contemporaneamente comunicazione all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 27. — Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione di quanto espressamente riservato dalla legge e dallo statuto all'assemblea generale dei soci.

Il Consiglio può delegare al Comitato esecutivo, di cui all'art. 32, o alla Direzione centrale, le attribuzioni e le facoltà che crederà opportuno.

Art. 28. — Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza di almeno la metà degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei presenti e nel caso di parità dei voti quello di chi presiede è preponderante.

Le votazioni si fanno per voto palese, salvo che un terzo degli amministratori presenti richiegga la votazione a scrutinio segreto.

Le votazioni relative alle elezioni di cariche si fanno sempre per schede segrete, salvo che avvengano per unanime acclamazione.

Art. 29. — Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono constatate con processi verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario.

Le copie, certificate conformi dal presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, fanno piena prova.

Art. 30. — Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. Spetta loro inoltre la quota di utili fissata dall'art. 43, con facoltà dell'assemblea di deliberare che l'importo da assegnarsi al Consiglio non sia minore di una determinata cifra, che resterà invariata fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa.

Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di amministrazione viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso.

Ai membri del Comitato esecutivo è inoltre assegnato un compenso annuale fisso, da determinarsi dal Consiglio, da rimanere fermo fino a diversa deliberazione e da ripartirsi tra i componenti il Comitato stesso nel modo da questo annualmente determinato.

Art. 31. — Le azioni di responsabilità contro gli amministratori spettano esclusivamente all'assemblea generale, la quale non può validamente deliberare se non con la presenza di metà del capitale sociale e con voto favorevole di due terzi del capitale rappresentato.

Questa azione dovrà essere esercitata entro il termine perentorio di un anno a partire dalla chiusura dei singoli esercizi a cui si riferisce l'azione di responsabilità.

TITOLO VI. — *Del comitato esecutivo.*

Art. 32. — Il Consiglio di amministrazione nomina ogni anno un Comitato esecutivo composto di quattro membri se il Consiglio è composto di meno di undici membri, o di cinque membri se il Consiglio è composto di undici membri.

Nel numero dei componenti il Comitato sono compresi, come membri di diritto, il presidente, il vice presidente e gli amministratori delegati.

Il Comitato può nominare un segretario anche fuori del proprio seno.

Il presidente e gli amministratori delegati possono invitare singoli direttori centrali ad assistere alle adunanze del Comitato stesso.

Art. 33. — Il Comitato esecutivo è convocato dal presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci.

Esso si raduna ordinariamente una volta al mese e quante volte il presidente ne ravvisi l'opportunità o gliene sia fatta richiesta da due membri del Comitato.

Art. 34. — Per la validità delle deliberazioni del Comitato esecutivo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno tre dei suoi componenti.

Art. 35. — Il Comitato esecutivo determina le norme per la gestione degli affari della Banca e ne sorveglia il funzionamento; prende, in caso di urgenza, deliberazioni in merito a qualsiasi affare ed operazione, sottoponendole, ove occorra, alla ratifica del Consiglio di amministrazione. È inoltre investito di tutte le attribuzioni e poteri, anche deliberativi, che gli siano delegati e conferiti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 36. — Il Comitato esecutivo può delegare alla Direzione centrale, per determinati atti o categorie di atti, i poteri attribuitigli dallo statuto e dal Consiglio di amministrazione.

Art. 37. — I verbali del Comitato esecutivo sono firmati dal presidente della riunione e dal segretario; le copie, firmate dal presidente del Comitato o da chi ne fa le veci, fanno piena prova.

TITOLO VII. — *Della direzione.*

Art. 38. — La gestione degli affari correnti della Società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo spettano agli amministratori delegati i quali hanno alle proprie dipendenze i direttori centrali e gli altri funzionari della Banca.

Le residenze dei direttori centrali vengono stabilite dal Comitato,

TITOLO VIII. — *Della firma sociale.*

Art. 39. — Hanno facoltà di firmare collettivamente in nome del Credito italiano:

a) per la Direzione centrale e per tutte le sedi, succursali e agenzie, il presidente e il vice presidente e gli amministratori delegati, nonchè i direttori centrali e quegli altri funzionari cui sia stata delegata tale facoltà;

b) per la sola Direzione centrale anche i direttori, i condirettori, i vice direttori addetti alla Direzione centrale;

c) per le singole filiali per le quali sia loro conferita tale facoltà dal Consiglio di amministrazione anche i direttori, condirettori, vice direttori e procuratori di sedi, succursali ed agenzie, con la restrizione che i procuratori potranno soltanto firmare congiuntamente ad una firma di grado più elevato e non mai con altro procuratore.

Gli atti emanati dalla Società, per essere obbligatori, devono portare almeno due firme delle autorizzate apposte sotto la denominazione della Società.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni, il Consiglio di amministrazione potrà peraltro autorizzare la firma unica o collettiva da parte di funzionari ed impiegati per gli atti sociali di ordinaria amministrazione che verranno determinati dal Consiglio stesso.

Così pure la facoltà di rappresentare la Banca come azionista nelle assemblee di altre società potrà essere attribuita dal Consiglio, anche singolarmente, a funzionari o ad impiegati.

Art. 40. — La rappresentanza attiva o passiva della Società in ogni sede amministrativa e giudiziaria, ivi compresi i giudizi di cassazione di revocazione e avanti il Consiglio di Stato, spetta a due amministratori delegati o ad un amministratore delegato in unione a un direttore centrale, ovvero a due direttori centrali, oppure a un direttore centrale in unione ad un altro funzionario della Direzione centrale all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

Gli amministratori delegati e i direttori centrali, sempre con doppia firma, possono delegare alle direzioni delle singole sedi, succursali ed agenzie la facoltà di sostenere liti attive e passive.

Le direzioni delle sedi, succursali ed agenzie — sempre con doppia firma — sono autorizzate, limitatamente alle loro rispettive gestioni, ad intimare precetti e procedere e resistere ad ogni atto esecutivo, a far luogo a provvedimenti d'ingiunzione, domandare e procedere a sequestri, presentare domande e ricorsi per dichiarazioni di fallimenti, proporre domande di ammissioni al passivo di fallimenti, emettere dichiarazioni di terzo pignorato e sequestrato, riscuotere e quietanzare, nonchè effettuare qualsiasi operazione, sia presso il Ministero delle finanze e tutti gli uffici dallo stesso dipendenti, sia presso le Direzioni generali del Tesoro, del Debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti, delle Ferrovie dello Stato, del Fondo per il culto, dei Servizi postali ed elettrici e tutti gli uffici, sia centrali che provinciali, dalle predette direzioni dipendenti, nonchè in genere presso tutte le Amministrazioni, Casse ed Uffici dello Stato, e di Enti parastatali, delle Provincie, Comuni, Istituzioni pubbliche di beneficenza, Enti morali, Associazioni ed Aziende, e compiere ogni atto inerente a dette facoltà.

Le direzioni delle singole filiali sono inoltre autorizzate, limitatamente alle loro rispettive gestioni, a rilasciare procure speciali per firmare le ricevute dei pieghi raccomandati e assicurati.

TITOLO IX. — *Sindaci.*

Art. 41. — L'assemblea generale ordinaria elegge cinque sindaci effettivi e due supplenti, osservate le norme di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548.

Le attribuzioni dei sindaci sono regolate dal Codice di commercio, dal predetto R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, e dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375. In apposito registro, da tenersi con l'osservanza delle norme dell'art. 23, comma 1°, e 25 del Codice di commercio, devono essere trascritti i processi verbali delle riunioni del collegio dei sindaci e quant'altro è prescritto dai Regi decreti-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e 24 luglio 1936-XIV, n. 1548.

I sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

L'assemblea, prima della nomina dei sindaci, ne determina l'assegno annuale fisso.

TITOLO X. — *Del bilancio, dividendo e fondo di riserva.*

Art. 42. — L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale.

Art. 43 — Dagli utili netti dell'esercizio viene anzitutto prelevata la quota da assegnarsi per disposizioni di legge alla riserva.

Il rimanente, sotto deduzione delle eventuali ulteriori assegnazioni a riserve che venissero deliberate dall'assemblea generale, viene ripartito come segue:

a) ai soci una quota fino a raggiungere il 5 % sul capitale sociale versato;

b) al Consiglio di amministrazione il 5 % della rimanenza.

L'assemblea generale, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera in ordine alla destinazione del residuo.

I dividendi non reclamati entro cinque anni dalla loro esigibilità sono devoluti alla Società.

TITOLO XI. — *Vigilanza governativa.*

Art. 44. — Un delegato dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Egli, qualora ritenga che una deliberazione non sia conforme alle leggi o allo statuto, ne avverte il Consiglio affinchè la modifichi e informa prontamente l'Ispettorato se il Consiglio stesso non vi provveda. Di quanto sopra deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

In conformità alle disposizioni del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, l'Ispettorato ha facoltà di ordinare in qualsiasi tempo ispezioni e verifiche presso la Sede centrale e le dipendenze della Banca.

La Banca è tenuta a fornire all'Ispettorato, in qualsiasi momento, le informazioni di cui avesse bisogno intorno alle situazioni comunicategli ed ai documenti contabili.

In caso di ispezioni e di verifiche, gli amministratori delegati, i direttori di sedi e di succursali, ed i preposti alle agenzie, dovranno esibire ai funzionari dell'Ispettorato tutti i registri, atti e documenti di cui avessero bisogno per espletare l'incarico.

Agli effetti della vigilanza la Banca deve rimettere all'Ispettorato le situazioni bimestrali dei conti.

TITOLO XII. — *Liquidazione della Società.*

Art. 45. — Per la liquidazione si applicano le norme di legge.

Visto, *il Capo del Governo*:
MUSSOLINI.

(4066)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 ottobre 1936-XIV.
Approvazione dello statuto della Banca Commerciale Italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visti gli articoli 25 e 27 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Visto il R. decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 377, che riconosce come « Banca di diritto pubblico » la Banca Commerciale Italiana con sede in Milano;

Sentito il Comitato tecnico corporativo del credito;

Sulla proposta del Comitato dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto della Banca Commerciale Italiana, Banca di diritto pubblico, conforme al testo allegato al presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Statuto della Banca Commerciale Italiana.

TITOLO I. — *Costituzione, sede, durata e scopo della società.*

Art. 1. — La Banca Commerciale Italiana, Società anonima costituita con atto del 10 ottobre 1894, rogito notaio dott. Ambrogio Biraghi, è Banca di diritto pubblico in virtù del R. decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 377.

Art. 2. — La Banca ha la sede sociale in Milano. Essa può avere sedi, succursali, agenzie e rappresentanze nel Regno, nelle Colonie e all'estero.

Può anche assumere partecipazioni in ditte e società bancarie all'estero.

Art. 3. — La durata della Società è fissata a 50 esercizi annuali dalla sua costituzione, e cioè sino al 31 dicembre 1944.

La proroga della durata della Società può essere deliberata dall'assemblea generale dei soci a termini dell'art. 30.

Art. 4. — Scopo della Società è l'esercizio del credito in genere; essa può compiere le seguenti operazioni:

a) *passive*:

1) ricevere depositi fruttiferi in conto corrente e a risparmio, liberi o vincolati, in valuta nazionale od estera, emettere buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa;

2) emettere assegni circolari, lettere di credito semplici o circolari e simili;

3) riscontare il proprio portafoglio italiano ed estero;

4) rilasciare accettazioni cambiarie dirette o per conto di terzi;

5) fare riporti ed anticipazioni su titoli di proprietà;

b) *attive*:

1) scontare effetti di commercio e cambiali in genere sull'Italia e sull'estero, buoni del tesoro e cedole di titoli, note di pegno rilasciate da magazzini generali e da depositi franchi, ordini in derrate ed altri documenti rappresentativi di merci o di crediti o di pagamenti interni o internazionali;

2) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni di prestiti comunali e provinciali, cartelle fondiarie e obbligazioni ad esse parificate o assimilate, e obbligazioni di società industriali e commerciali di primo ordine e altri titoli che siano emessi da Enti con finalità e carattere di pubblico interesse, ivi compresi titoli di società industriali e commerciali di prim'ordine, quotati nelle Borse del Regno, nella misura opportuna per il lavoro con la clientela;

3) fare anticipazioni e riporti su titoli di cui al precedente n. 2), nonchè su altri titoli di primo ordine e di largo mercato;

4) fare anticipazioni su fedi di deposito di magazzini generali e di depositi franchi, su ordini in derrate e su merci e in generale su documenti e titoli di credito di cui al precedente n. 1);

5) fare operazioni in cambi nei limiti e con le modalità prescritte dalle norme vigenti;

6) consentire aperture di credito semplici e documentate utilizzabili in Italia e all'estero e aperture di conti di corrispondenza, per eventuali scoperti anche, ove del caso, senza garanzia ad Istituti, Enti pubblici e morali, Banche, Ditte commerciali od industriali di notoria solvibilità e privati che esercitino attività agricola industriale o commerciale.

7) concedere sovvenzioni ed aperture di credito in conto corrente contro garanzie;

8) acquistare immobili per i propri stabilimenti e quando ciò sia necessario per ricupero di crediti;

9) assumere partecipazioni ad Enti economici creati e promossi dello Stato, ad Enti morali od a Consorzi di carattere finanziario con elevati fini sociali e di pubblico interesse;

c) *può inoltre*:

1) comperare e vendere titoli pubblici e privati per conto di terzi; vendere titoli di proprietà;

2) concedere ed accettare servizi di corrispondenza e di rappresentanza;

3) ricevere e cedere all'incasso effetti semplici e documentati e in genere titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero, cedole, titoli rimborsabili, ed eseguire ogni operazione di commissione di banca;

4) assumere servizi di ricevitoria provinciale e di esattoria comunale e di magazzini generali;

5) compiere servizi di cassa per conto di terzi;

6) prestare cauzioni, avalli e fidejussioni;

7) ricevere sottoscrizioni di azioni e di obbligazioni emesse anche da Società private e curare il pagamento di interessi, dividendi, cedole e titoli estratti;

8) accettare documenti, titoli e valori in deposito a custodia ed in amministrazione;

9) cedere in locazione cassette di sicurezza;

10) curare il collocamento di prestiti pubblici, di azioni e di obbligazioni di Enti pubblici e partecipare a sindacati di collocamento nei limiti ed a sensi dell'art. 45 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Con l'autorizzazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, la Società potrà anche compiere operazioni non contemplate nel presente articolo, purchè rispondano ai criteri informatori del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e di questo statuto.

Art. 5. — Si ritiene che i contraenti con la Banca abbiano accettato ed approvato sin dall'inizio dei rapporti tutte le condizioni di conto, nonchè i regolamenti dei vari servizi.

Le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo costituite a favore della Banca stanno di pieno diritto a garantire con l'intero valore anche qualsiasi altro credito diretto ed indiretto della Banca stessa pure se non liquido ed esigibile, verso lo stesso debitore ed anche se sorto anteriormente o successivamente all'operazione garantita.

Quando esistano tra la Banca ed i suoi contraenti diversi conti, si ritiene, in qualunque caso, che detti conti rappresentino un unico rapporto di debito e credito, che la compensazione relativa sia stata accettata ed approvata dal contraente fin dall'apertura dei diversi conti e che il credito della Banca sia garantito dal complesso dei valori esistenti presso di essa.

TITOLO II. — *Capitale sociale.*

Art. 6. — Il capitale sociale è di L. 700 milioni ed è rappresentato da un milione quattrocentomila quote da L. 500 cadauna che devono appartenere a cittadini ed Enti italiani. Nel caso di socio che per qualsiasi motivo perda la cittadinanza italiana, o di successione in forza della quale la quota passerebbe in proprietà di un cittadino od Ente straniero, il socio o successore deve darne immediata notizia alla Banca, e provvedere entro il termine di due mesi a trasferire le proprie quote a persona o Ente di cittadinanza italiana. In difetto provvederà a tale trasferimento il Consiglio di amministrazione, a mezzo di agente di cambio della Borsa di Milano, entro il terzo mese successivo alla ricevuta comunicazione; il socio o il successore avrà diritto soltanto di ricevere il prezzo di vendita come sopra ricavato. Per le quote che attualmente sono di proprietà di cittadini od Enti stranieri si applicano le norme di legge.

Art. 7. — Nel caso di aumento del capitale sociale i versamenti delle quote saranno effettuati dai sottoscrittori a richiesta del Consiglio di amministrazione mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e negli altri periodici che il Consiglio stesso designerà. I versamenti saranno fatti presso la cassa della Banca in Milano e presso quelle altre Casse che il Consiglio di amministrazione crederà di designare.

Fermo quanto disposto dall'art. 168 del Codice commerciale, il socio che ritarda il versamento è tenuto al pagamento dell'interesse del 7 per cento all'anno e al risarcimento del maggior danno che può esserne derivato alla Società.

Art. 8. — Le quote devono essere nominative. Esse sono rappresentate da certificati staccati da un libro a matrice, numerati progressivamente e portano le firme di due amministratori.

La Banca riconosce una sola persona quale proprietaria di una quota.

TITOLO III. — *Consiglio di amministrazione.*

Art. 9. — La Banca è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di undici membri, che devono essere cittadini italiani. La durata del loro mandato è fissata in anni quattro, seguendosi per la loro rinnovazione il disposto dell'art. 124 del Codice commercio e per eventuali sostituzioni durante il corso dell'esercizio il disposto dell'art. 125 stesso Codice.

Gli amministratori nominati in conformità al richiamato art. 125, dureranno in carica fino alla prima riunione dell'assemblea generale la quale procederà alla elezione definitiva.

Essi acquistano l'anzianità e seguono il turno di scadenza dei membri sostituiti.

Gli amministratori uscenti di carica sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni o per altra causa venissero a mancare più di quattro amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare tosto l'assemblea per le nuove nomine.

Le deliberazioni con cui vengono nominati gli amministratori non sono esecutive se non abbiano ottenuto il nulla osta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 10. — Ciascun membro del Consiglio di amministrazione deve, prima d'entrare in carica, depositare alla cassa della Banca 100 quote della Società, che vengono intestate al di lui nome, rimangono inalienabili e servono di cauzione per la sua gestione.

Art. 11. — Il Consiglio di amministrazione elegge ogni anno, dopo l'assemblea generale ordinaria, un presidente e un vice presidente.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente ne fa le veci il vice presidente, e in difetto l'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio elegge pure annualmente un segretario, il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Art. 12. — Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di amministrazione, indicando il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, quante volte ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta domanda sia dalla Direzione centrale, sia da tre membri del Consiglio di amministrazione.

Di regola la convocazione sarà fatta almeno una settimana prima del giorno dell'adunanza. In caso di urgenza questo termine potrà essere ridotto a tre giorni. In tal caso gli inviti dovranno essere diramati telegraficamente.

Della convocazione del Consiglio dovrà essere data contemporanea comunicazione all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Il Consiglio si raduna almeno una volta al trimestre.

Art. 13. — Al Consiglio di amministrazione è affidata la gestione generale degli affari della Banca con tutti i più ampi poteri a norma delle disposizioni di legge e del presente statuto.

Esso delibera sulla istituzione e soppressione di sedi, succursali, agenzie e rappresentanze tanto in Italia quanto all'estero, e sulle partecipazioni di cui al capoverso dell'art. 2 e all'art. 4, lettera *b*), n. 9.

Nomina nel proprio seno Comitati e Commissioni e può delegare ad uno o più dei suoi membri determinate attribuzioni.

Nomina e revoca i membri della Direzione centrale e ne determina le attribuzioni, le condizioni e gli obblighi.

Nomina e revoca i membri delle Direzioni locali e delibera sul conferimento di mandati speciali e generali per i quali non sia stata data speciale facoltà alla Direzione.

Compila i regolamenti interni per il funzionamento dei vari organi dell'amministrazione e provvede in generale per tutto ciò che non è espressamente riservato dalla legge e dallo statuto all'assemblea generale dei sòci.

Art. 14. — In caso di urgenza il presidente può, senza convocare il Consiglio, provocare una deliberazione con votazione fatta per lettera o per telegramma.

In tal caso però, per la validità della deliberazione, è necessario il voto favorevole di tre quarti di tutti gli amministratori.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della metà almeno dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 15. — Le deliberazioni saranno consegnate in processi verbali che trascritti su apposito libro tenuto a forma di legge, verranno firmati dal presidente, o da chi ne fa le veci, da un altro membro del Consiglio, all'uopo delegato di volta in volta, e dal segretario.

Gli estratti dei verbali firmati dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario fanno prova ovunque occorra produrli e specialmente in giudizio.

Art. 16. — Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni ed alla partecipazione agli utili fissata dall'art. 35. Può inoltre l'assemblea determinare un compenso fisso annuale, che rimarrà immutato sino ad altra eventuale delibera dell'assemblea.

Il modo di riparto della quota di utili e dell'indennità viene stabilito con delibera del Consiglio.

Art. 17. — Le azioni che si volessero esercitare contro gli amministratori, per violazione di norme legislative, statutarie e regolamentari, che abbiano arrecato danno all'Istituto, competeranno esclusivamente all'assemblea dei soci che potrà deliberarne l'esperimento con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e col voto favorevole di almeno 2/3 del capitale intervenuto.

TITOLO IV. — *Comitati.*

Art. 18. — Il Consiglio di amministrazione nomina ogni anno nel proprio seno un Comitato composto di quel numero di membri che crederà di stabilire. Il presidente ed il vice presidente del Consiglio e gli amministratori delegati fanno parte di diritto del Comitato.

Il Comitato determina le norme alle quali dovrà informarsi la gestione degli affari della Banca ed è investito di tutti quegli altri poteri e attribuzioni che saranno ad esso assegnati dal Consiglio in ordine alla gestione medesima.

Oltre questo Comitato, statutariamente istituito, potrà il Consiglio istituire quegli altri Comitati e Commissioni che crederà del caso, determinandone i poteri e le attribuzioni.

Le modalità di convocazione e di funzionamento dei Comitati e delle Commissioni saranno stabilite dal regolamento.

Ferma la partecipazione agli utili di esercizio assegnata al Consiglio di amministrazione dall'art. 35 del presente statuto, l'assemblea determinerà inoltre una somma globale annua da assegnarsi quale retribuzione alla Presidenza, ai componenti del Comitato di cui sopra e di quegli altri Comitati e Commissioni che saranno come sopra eventualmente istituiti dal Consiglio. La somma determinata dall'assemblea sarà tenuta ferma fino a nuova diversa deliberazione dell'assemblea medesima e sarà ripartita tra gli aventi diritto nelle proporzioni che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO V. — *Direzione centrale — Sedi e succursali.*

Art. 19. — Per l'esecuzione delle sue deliberazioni e per la effettiva gestione della azienda sociale il Consiglio di amministrazione nomina una Direzione centrale composta di quel numero di direttori e condirettori centrali che sarà dal Consiglio stesso ritenuto opportuno.

Ove alcuni direttori centrali fossero nominati amministratori della Banca, essi assumeranno per la durata di tale funzione il titolo di amministratori delegati. In mancanza di amministratori delegati potrà il Consiglio scegliere in seno alla Direzione centrale uno o più direttori generali. Agli amministratori delegati o ai direttori generali faranno capo, nell'esercizio delle loro attribuzioni, gli altri direttori e condirettori centrali secondo le norme del regolamento interno. Alle deliberazioni con cui vengono nominati sia gli amministratori delegati, sia i direttori generali, si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 9.

La Direzione centrale è investita, con firma collettiva come in appresso e senza bisogno di speciale autorizzazione del Consiglio, di tutti i poteri occorrenti per la ordinaria gestione dell'azienda con facoltà anche:

a) di deliberare e sostenere azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque grado di giurisdizione, e quindi anche in sede di revocazione e di cassazione, di difendere egualmente la Banca da quelle che fossero contro di essa proposte, di compromettere in arbitri anche amichevoli compositori e di transigere;

b) di acquistare, nei limiti dell'art. 4, e vendere beni immobili, assentire iscrizioni, riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche, fare e cancellare trascrizioni e annotamenti, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscono;

c) di compiere qualsiasi operazione di incasso e ritiro di titoli e valori presso l'Amministrazione del Debito pubblico, le Intendenze di finanza, l'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie, e in genere presso ogni Amministrazione pubblica governativa, provinciale o comunale;

d) di prestare fidejussioni, avalli ed altre garanzie in qualsiasi forma e per qualunque somma, di concorrere alla costituzione e di assumere partecipazioni di Enti economici creati o promossi dallo Stato, di Enti morali e di Consorzi aventi fini sociali e di pubblico interesse;

e) di rilasciare, nei limiti dei poteri ad essa deferiti, mandati speciali per operazioni determinate e procure anche generali alle liti.

I membri della Direzione centrale sono, nella loro gestione, responsabili della rigorosa osservanza delle disposizioni di legge, dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 20. — La gestione delle singole sedi, succursali, agenzie e rappresentanze, è affidata alle rispettive direzioni nominate dal Consiglio di amministrazione e composte di quel numero di direttori, condirettori, vice direttori e procuratori che sarà dal Consiglio stesso ritenuto opportuno.

A tale effetto le singole direzioni sono investite, con firma collettiva come in appresso, di tutti i poteri occorrenti per la ordinaria gestione degli affari della propria sede, succursale, agenzia, e rappresentanza, comprese le facoltà di cui alle lettere *a*) *c*) *d*) *e*), dello articolo precedente, ma sempre limitatamente alla propria sede, succursale, agenzia e rappresentanza.

TITOLO VI. — *Firma della Società.*

Art. 21. — Hanno facoltà di firmare collettivamente in nome della Società:

a) gli amministratori delegati e quegli altri membri del Consiglio di amministrazione ai quali sia stata dal Consiglio stesso conferita tale facoltà;

b) i direttori e condirettori centrali;

c) i direttori, condirettori, vice-direttori, procuratori, dal Consiglio incaricati per la gestione delle sedi, succursali, agenzie e rappresentanze;

d) quegli altri funzionari ai quali sia stata espressamente conferita la facoltà di firmare collettivamente per la Società.

La firma della Società è legalmente impegnativa quando sia fatta collettivamente da due delle persone suindicate, le quali abbiano, alla denominazione della Società, aggiunto la propria sottoscrizione ma con la restrizione che i procuratori possono soltanto firmare con un amministratore delegato, con un direttore o condirettore centrale, con un direttore, condirettore o vice direttore di sede, succursale o agenzia e non mai con altro procuratore.

La facoltà di firmare in nome della Società è per i membri del Consiglio o per la Direzione centrale estesa a tutte le sedi, succursali ed agenzie, mentre per i direttori, condirettori, vice direttori di sede e procuratori è limitata alla filiale a cui appartengono ed a quelle altre che ne dipendono. Il Consiglio di amministrazione o la Direzione centrale, possono però conferire ai direttori, condirettori, vice direttori e procuratori locali, la facoltà di firmare collettivamente in nome della Società, anche per altre sedi, succursali ed agenzie oltre quelle per le quali la firma compete loro di diritto. La cessazione della facoltà di firmare presso una determinata sede, importa la cessazione della facoltà di firmare presso le filiali che ne dipendono.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni, il Consiglio potrà autorizzare funzionari o impiegati a firmare singolarmente per quelle categorie di operazioni che saranno da esso determinate.

Così pure la facoltà di rappresentare la Banca come azionista nelle assemblee di altre Società potrà essere esercitata anche singolarmente dai suoi funzionari investiti come sopra della firma sociale.

Ai cassieri compete la facoltà di firmare singolarmente in nome della Banca limitatamente però per quanto riguarda i documenti, le cambiali e gli altri recapiti di cassa presso la filiale cui appartengono.

Art. 22. — Il Consiglio di amministrazione può istituire un sigillo della Società con il disegno che esso determinerà con incisa, in ogni caso, la denominazione della Banca. Il Consiglio stesso provvederà per la sicura custodia di tale sigillo.

Il diritto di applicare il sigillo, nei casi in cui sia richiesto, spetterà collettivamente a due qualsiasi delle persone munite della facoltà di impegnare la Società con la loro firma collettiva a' sensi del precedente art. 21 e con la restrizione nell'articolo stesso contenuta. L'apposizione del sigillo sarà, in ogni caso, certificata dalla sottoscrizione collettiva delle persone che abbiano esercitato la facoltà di apporlo, e con l'apposizione del sigillo contenente la denominazione della Società, sarà adempiuta la formalità di far precedere la denominazione della Società stessa alla sottoscrizione delle persone come sopra munite della firma sociale.

Il sigillo così apposto o attestato costituirà prova evidente che l'uso venne debitamente autorizzato e che tutte le formalità richieste sono state osservate.

TITOLO VII. — *Sindaci.*

Art. 23. — L'assemblea generale ordinaria elegge cinque sindaci effettivi e due supplenti, osservate le norme di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548.

Le attribuzioni dei sindaci sono regolate dal Codice di commercio, dal predetto R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548 e dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375. In apposito registro, da tenersi con l'osservanza delle norme dell'art. 23, comma 1°, e 25 del Codice di commercio, devono essere trascritti i processi verbali delle riunioni del collegio dei sindaci e quanto altro è prescritto dai Regi decreti-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 e 24 luglio 1936-XIV, n. 1548.

I sindaci effettivi e suplenti sono rieleggibili.

L'assemblea, prima della nomina dei sindaci, ne determina l'assegno annuale fisso.

TITOLO VIII. — *Assemblee generali*

Art. 24. — Le assemblee generali sono convocate a Milano.

Ciascun possessore di una quota ha diritto di intervenirvi.

Art. 25. — L'assemblea generale ordinaria ha luogo nel primo trimestre di ciascun anno.

Oltre ai casi previsti dalla legge, le assemblee generali straordinarie sono convocate dal Consiglio di amministrazione quante volte esso lo ritenga opportuno.

Art. 26. — Le assemblee generali vengono convocate dal presidente o da chi ne fa le veci, con indicazione dell'ordine del giorno mediante avviso da pubblicarsi almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea — non compreso il giorno della convocazione nè quello dell'assemblea — nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e negli altri periodici che saranno designati dal Consiglio di amministrazione.

L'assemblea generale ordinaria delibera in merito a tutti gli oggetti indicati nell'art. 154 del Codice di commercio e circa il discarico del Consiglio di amministrazione e della Direzione centrale.

Ar. 27. — Può intervenire all'assemblea generale ed avere diritto a voto chi, avendo la cittadinanza italiana, risulti iscritto, come titolare di almeno una quota nel libro dei soci.

Il socio può farsi rappresentare da un altro socio, purchè non sia amministratore della Società, mediante semplice delega scritta con firma autenticata da un componente il Consiglio o da un funzionario della Direzione centrale o dal direttore di una sede o succursale o filiale ovvero dal capo di un'agenzia della Banca.

Art. 28. — Fatta eccezione dei casi indicati negli articoli 17 e 30, primo comma, lettere da *a*) a *g*) le convocazioni dell'assemblea generale sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delle quote sociali rappresentate.

Ogni quota dà diritto ad un voto.

Art. 29. — L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione, o da chi ne fa le veci.

Il presidente sceglie, fra i soci presenti, due scrutatori, e stabilisce il modo della votazione. Nomina inoltre un segretario, che può anche non essere socio.

Salvo che non avvengano per acclamazione unanime, le votazioni relative alle elezioni delle cariche sociali devono essere sempre fatte per schede segrete.

Eccetto i casi previsti negli art. 17 e 30, le deliberazioni dell'assemblea generale vengono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità di voti la proposta s'intende respinta.

Nelle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voti decide la sorte.

Art. 30. — Per deliberare sopra alcuno dei seguenti oggetti:

a) lo scioglimento anticipato della società;

b) la proroga della sua durata;

c) l'aumento del capitale sociale;

d) la riduzione del capitale sociale;

e) la fusione con altre Società;

f) il trasferimento della sede sociale;

g) il cambiamento dell'oggetto sociale;

è necessario l'intervento all'assemblea di almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole della maggioranza delle quote intervenute.

Qualora, nella prima convocazione, l'assemblea generale, chiamata a prendere una delle deliberazioni sopra enumerate non fosse valida per mancanza di numero, il Consiglio di amministrazione, se già non vi abbia col primo avviso provveduto, potrà convocare entro sei settimane una seconda assemblea generale, la quale delibererà validamente sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima convocazione, qualunque sia il numero delle quote rappresentate, e col voto favorevole della maggioranza delle quote intervenute.

Per qualunque altra modificazione statutaria non compresa in quelle sopra specificate, l'assemblea è validamente costituita anche in prima adunanza qualunque sia il numero dei soci presenti e delle quote rappresentate, come al precedente art. 28 per la validità delle relative deliberazioni basterà il voto favorevole della maggioranza delle quote intervenute.

Art. 31. — Di ogni assemblea generale viene redatto un verbale, il quale deve essere approvato nella giornata delle deliberazioni, e sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Il verbale contiene soltanto le proposte presentate e le deliberazioni prese.

Le copie e gli estratti di questi verbali che debbono essere prodotti in giudizio od altrove, saranno dichiarati conformi dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci, da un membro del Consiglio e dal segretario dell'assemblea.

Art. 32. — Le deliberazioni dell'assemblea generale, prese in conformità del presente statuto, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Trascorsi tre mesi dal giorno in cui siasi tenuta l'assemblea, non sarà più ricevibile l'opposizione di cui all'art. 163 del Codice di commercio, intendendosi decaduti, tanto i dissenzienti, quanto i non intervenuti, dall'esercizio di tale diritto.

TITOLO IX. — *Anno finanziario, bilancio, riparto degli utili, fondo di riserva.*

Art. 33. — L'anno finanziario è l'anno solare.

Art. 34. — Il Consiglio di amministrazione fa il bilancio dell'esercizio e lo sottopone, unitamente al Conto profitti e perdite, previo esame da parte dei sindaci, all'approvazione dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 35. — L'eccedenza dell'attivo sul passivo, detratte tutte le tasse, le spese, le parti di utili, le gratificazioni concesse dal Consiglio di amministrazione, il compenso spettante ai sindaci e gli oneri tutti di esercizio, di qualsiasi specie, costituisce l'utile netto della Società che viene ripartito nel modo seguente:

a) una quota che viene fissata dal Consiglio di amministrazione e che non deve essere inferiore al 10 per cento viene assegnata al fondo di riserva, finchè questo non abbia raggiunto le proporzioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;

b) poscia viene distribuito ai soci un dividendo sino al 5 % del capitale sociale versato;

c) sulla eventuale rimanenza viene distribuito al Consiglio di amministrazione il 2 per cento con la limitazione di un massimo pari all'uno per mille del capitale sociale versato;

d) sulla destinazione del resto delibera l'assemblea generale dietro proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 36. — I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili, sono devoluti alla Società.

TITOLO X. — *Vigilanza governativa.*

Art. 37. — Un delegato dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Egli qualora ritenga che una deliberazione non sia conforme alle leggi o allo statuto, ne avverte il Consiglio affinchè la modifichi e informa prontamente l'Ispettorato se il Consiglio stesso non vi provveda. Di quanto sopra deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

In conformità alle disposizioni del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, l'Ispettorato ha facoltà di ordinare in qualsiasi tempo, ispezioni e verifiche presso la Sede centrale e le dipendenze della Banca.

La Banca è tenuta a fornire all'Ispettorato in qualsiasi momento le informazioni di cui avesse bisogno intorno alle situazioni comunicategli ed ai documenti contabili.

In caso di ispezioni e di verifiche gli amministratori delegati o i direttori generali, i direttori di sedi e di succursali ed i preposti alle agenzie, dovranno esibire ai funzionari dell'Ispettorato tutti i registri atti e documenti di cui avessero bisogno per espletare l'incarico.

Agli effetti della vigilanza, la Banca deve rimettere all'Ispettorato le situazioni bimestrali dei conti.

TITOLO XI. — *Liquidazione della Società.*

Art. 38. — Per la liquidazione si applicano le norme di legge.

Visto, *il Capo del Governo*:
MUSSOLINI.

(4067)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1936-XIV.
Revoca di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 14 settembre 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a nuova disposizione, nei fondi denominati « Monsalvato » siti in comune di Gambassi (Firenze);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Firenze;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 14 settembre 1934, nei fondi denominati « Monsalvato », siti in comune di Gambassi (Firenze), è revocato.

La Commissione venatoria provinciale di Firenze provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(4068)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1936-XIV.
Autorizzazione all'esercizio della caccia e cattura degli storni in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti i vari decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1936-37, in alcune zone della provincia di Parma;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure che consentano nelle zone stesse, la caccia e la cattura degli storni per eliminare i rilevanti danni che detta specie arreca ai prodotti agricoli;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Parma è autorizzata a far esercitare, da personale proprio e con i mezzi consentiti dalla legge, la caccia e la cattura degli storni nelle zone della provincia di Parma, precluse alla libera caccia ai sensi dell'art. 24 del testo unico.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(4089)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1936-XIV.
Autorizzazione alla Commissione venatoria provinciale di Roma a far catturare, nella zona dell'Artemisio, a scopo di ripopolamento di altre zone, lepri, starne e fagiani.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla richiesta della Commissione venatoria provinciale di Roma;

Decreta:

Nella zona dell'Artemisio (Roma) preclusa alla libera caccia ai sensi dell'art. 24 del testo unico, la Commissione venatoria provinciale di Roma è autorizzata a far catturare, a scopo di ripopolamento di altre zone, cento lepri, ottanta coppie di starne e cinquanta fagiani maschi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(4088)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1936-XIV.
Modificazione dei confini della zona venatoria circondante il Parco nazionale di Strà (Padova).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a nuova disposizione, nel territorio circondante il Parco nazionale di Strà (Padova);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Padova ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di ridurre sensibilmente l'estensione della zona medesima;

Decreta:

I confini della suddetta zona vengono così delimitati:

Via Regia da Villa Moschini a Strà - via Salata, contrada Sarmazza - via Sassara - via Chiesa - via Bassa - via Malgora - confine Est villa de Lazara - strada Barbariga - via Fiessetto - via Capeleo fino a via Regia.

La Commissione venatoria provinciale di Padova provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(4089)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2558 mod. 26-1 — Data: 5 febbraio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Simone Francesco di Gennaro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 certificati Consolidato 5 per cento; rendita L. 875.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 settembre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3888)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 12).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % redim. (1934)	420217	185,50	Alaggio *Luisa* fu Biagio, minore sotto la p. p. della madre Mileo *Carmela* fu Giovannangelo vedova Alaggio dom. a Napoli.	Alaggio *Maria-Luisa* fu Biagio, minore sotto la p. p. della madre Mileo *Maria-Carmela*, ecc come contro.
Prestito Naz. 4,50 %	2594	58,	Sanfelice *Ivonne* fu Luigi, moglie di Beauchamp Francesco Roberto. Sanfelice Paola. Maria-Luisa e Giovanni fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre de Bauffremont Giovanna ved. Sanfelice quali eredi indivisi di Sanfelice Luigi dom. a Roma, con usuf. vital. a De Bauffremont Giovanna fu Paolo ved. Sanfelice Luigi	Sanfelice *Giovanna-Maria-Ivonne* fu Luigi ecc. ecc. come contro.
Prestito Naz. 5 %	4858	115 —	Sanfelice *Ivonne* fu Luigi moglie di Beauchamp Francesco Roberto; Sanfelice Paola. Maria-Luisa e Giovanni-Luigi fu Luigi: questi ultimi tre minori sotto la patria potestà della madre de Bauffremont Giovanna ved. Sanfelice domt. in Roma, con usufrutto vit. a De Bauffremont Giovanna fu Paolo ved. Sanfelice Luigi dom. a Roma	Sanfelice *Giovanna Maria-Ivonne* fu Luigi ecc. ecc. come contro.
3,50 % redim. (1934)	14859	224 —	Sanfelice Maria-Luisa e Giovanni-Luigi fu Luigi minori sotto la p. p. della madre De Bauffremont Giovanna fu Paolo ved. di Sanfelice Luigi; Sanfelice Paola fu Luigi moglie di Medici del Vascello Luigi fu Francesco e Sanfelice *Ivonne fu Luigi vedova di Robert de Beauchamp Francesco*, eredi indivisi di Luigi Sanfelice dom. in Roma con usufrutto vit. a De Bauffremont Giovanna fu Paolo ved. Sanfelice dom. a Roma	Sanfelice Maria-Luisa ecc. come contro; *Giovanna-Maria-Ivonne fu Luigi ved. di Robert de Beauchamp Francesco o De Beauchamp Francesco o Francesco-Roberto* ecc. ecc. come contro.
»	25861	150,50	Sanfelice Paola fu Luigi, nubile; Sanfelice *Ivonne* fu Luigi moglie di *Robert de Beauchamp Francesco;* Sanfelice Maria-Luisa e Giovanni-Luigi fu Luigi, i due ultimi minori sotto la p. p. della madre De Bauffremont Giovanna principessa di Viggiano fu Paolo ved. Sanfelice dom. a Napoli eredi indivisi di Sanfelice Luigi con usufrutto vit. a De Bauffremont Giovanna, principessa di Viggiano fu Paolo ved. di Sanfelice Luigi dom. a Napoli	Sanfelice Paola fu Luigi, nubile; Sanfelice *Giovanna-Maria-Ivonne* fu Luigi moglie di *Robert de Beauchamp Francesco o de Beauchamp Francesco o Francesco-Paolo* ecc. ecc. come contro.
»	26263	3,50	Sanfelice *Ivonne fu Luigi* moglie di *Francesco Robert de Beauchamp;* Sanfelice Paola, nubile. Maria-Luisa e Giovanni-Luigi fu Luigi. i due ultimi minori sotto la p. p. della madre De Beauffremont Giovanna fu Paolo vedova Sanfelice dom. a Napoli, indivisi, con usufrutto vitalizio a De Beauffremont Giovanna fu Paolo vedova Sanfelice	Sanfelice *Giovanna-Maria Ivonne moglie di Francesco Robert de Beauchamp o di Robert de Beauchamp Francesco o di de Beauchamp Francesco* ecc. ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	188704	56 —	Stefanini *Achille* di Stefano. dom. in Genova.	Stefanini *Pompeo* di Stefano dom. in Genova.
3,50 % redim. (1934) 5 % ex cons.	36895[illegible] 57805	91 — 130 —	*Borgonati* Pietro fu Consolato con usufrutto vit. a favore di Chillè Concetta fu Giuseppe ved. Rendina Francesco dom. in Reggio Calabria	*Bursomato* Pietro fu Consolato ecc. come contro.
3,50 % redim. (1934)	13775	14 —	Ruggeri *Agostina* fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Musitelli Agostino fu Pietro. dom. a Bergamo.	Ruggeri *Maria-Agostina* fu Giuseppe ecc. come contro.
5 % ex cons. 3,50 % redim. (1934)	346807 208086	25 — 17,50	Gamba Gisella fu Annibale, minore sotto la p. p. della madre Cagliani *Luigia* fu Giovanni, ved. Gamba dom. in Villa d'Almè (Bergamo) con usufrutto a favore di Cagliani *Luigia* fu Giovanni ved. Gamba Annibale dom. in Villa d'Almè (Bergamo).	Gamba Gisella ecc. come contro; *Maria-Luigia* ecc. come contro; Cagliani *Maria-Luigia* ecc. come contro.
»	46354	49 —	Vitta *Margherita* di Adolfo, minore, sotto la p. p. del padre con usufr. a favore di Momigliano Annetta fu Beniamino e Segre Estella fu Anselmo cumulativamente e cong. dom. a Torino.	Vitta *Benvenuta-Margherita* ecc. ecc. come contro.
»	46357	3,50	Vitta *Margherita* Annetta e Mario di Adolfo minore ecc come sopra	Vitta *Benvenuta-Margherita*, Annetta ecc. ecc. come contro.
Cons. 3,50 (1906)	698527	154 —	Vottis Maria moglie di Sciortino Lorenzo, Guglielmo, Alfredo, Livia, moglie di Mercurio Giuseppe, Assunta minore, sotto la curatela del marito *Attiero Giovanni* Bianca e Francesca di Giuseppe, le ultime due minori sotto la p. p. del padre, tutti quali eredi indivisi della madre Pennino Amalia, dom. in Napoli con usufr. a favore di Vottis Giuseppe fu Gaetano.	Vottis Maria ecc. come contro; *Uttieri Giovanni-Battista* ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 settembre 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: POTENZA.

(3824)

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 14

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tes. Nov. Serie 1ª 1940 Id. Serie 2ª 1940 Id. Serie A 1943	471 74 839	Cap. 10000 — 500 — 500 —	Gimelli *Adelina* fu Nicolò, moglie di *Aragona* Giuseppe di Luigi, vincolate.	Gimelli *Margheria-Adele* fu Nicolò, moglie di *Aragone* Giuseppe di Luigi.
Redim. 3,50 % (1934)	70637	350 —	Salvia *Vincenzo-Salvatore* di *Antonino*, domiciliato a Montalbano (Messina).	Salvia *Salvatore-Vincenzo* di *Giuseppe*, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
Id.	432274	73,50	Moreni *Anna*, *Maria* e Luciano fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Bonetti Lucia ved. Moreni, con usuf. vital. alla predetta Bonetti.	Moreni *Anna-Maria* e Luciano fu Giovanni, minori ecc. come contro.
Id.	320819	325,50	Petrinetto Filippo fu Renato, minore sotto la p. p. della madre Fadda Vittorina di *Annio* ved. Petrinetto e moglie in seconde nozze di *Moiselle* Francesco, con usuf. a Fadda Vittorina di *Annio*, vedova Petrinetto e moglie in seconde nozze di *Moiselle* Francesco, dom. a Genova.	Petrinetto Filippo fu Renato, minore sotto la p. p. della madre Fadda Vittorina di *Antonio*, ved. Petrinetto e moglie in seconde nozze di *Moisello* Francesco, con usufrutto a Fadda Vittorina di *Anonio*, ved. Petrinetto e moglie in seconde nozze di *Moisello* Francesco, dom. a Genova.
Id.	280831	210 —	De-Feo *Estella*, *Luigia* e *Mario* di Felice, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Bari con usuf. a *Siciliani* Vincenza di Leonardo, dom. a Bari.	De-Feo *Stella*, Luigia e Mario di Felice minori ecc. come contro, con usufrutto a *Siciliano* Vincenza, di Leonardo, dom. a Bari.
Cons. 3,50 % (1906)	431640	35 —	Grange *Enrichetta* di Gabriele, moglie di Badarelli Francesco, dom. a Courmayeur (Torino).	Grange *Anna Enrichetta* di Gabriele, moglie ecc. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	38595	45,50	*Menichini Vincenza* fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Salvatore Francesca-Paola, ved. di *Menichini* Emilio, dom. in Lanciano (Chieti).	*Minichini* Vincenza fu Emilio, minore ecc. come contro.
Id.	136493	42 —	Savastano *Maddalena* fu Antonio, moglie legalmente separata di De Rosa Giorgio, dom. in Pignataro Maggiore (Caserta) dotale.	Savastano *Maria-Maddalena* fu Antonio, moglie ecc. come contro.
Id.	418869	175 —	Riccardo *Rosalia* fu Raffaele, moglie di *Blaconia* Vincenzo, dom. in Napoli.	Riccardo *Maria-Rosalia* fu Raffaele, moglie di *Blaconà* Vincenzo, dom. in Napoli.
Id.	418744	210 —	Riccardo *Rosalia* fu Raffaele, moglie di Blaconà Vincenzo, dom. a Napoli.	
Id.	343207	385 —	Buzzichelli Urbano, Iride fu Italo, minori sotto la p. p. della madre Cherubini *Maria* ved. Buzzichelli, dom. a Montevarchi (Arezzo).	Buzzichelli Urbano, Iride fu Italo, minori sotto la p. p. della madre Cherubini *Giuseppa* ved. ecc. come sopra.
Id. Id.	395508 395509	143.50 59.50	Aragona Angelo, Carmela fu Gaetano, con usuf. a *Micinelli Checchina* fu Antonio ved. Aragona, dom. in Carponzano (Cosenza).	Intestate come contro; con usufrutto a *Micciulli Milania-Maria-Francesca* fu Antonio, ved. ecc. come contro.
Id.	92296	14 —	*Armentaro* Luigi di Pasquale, dom. a S. Cesario (Lecce).	*Armentano* Lugi di Pasquale, dom. a S. Cesario (Lecce).
Id. Id. Id.	314020 318026 318025	2684.50 1750 — 5250 —	Cave Bondi Guido e Paola fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre *Salmon* Emilia fu Angiolo, ved. Cave Bondi, dom. a Livorno. La prima e seconda rendita sono con usufrutto vitalizio a *Salmon* Emilia fu Angiolo, ved. Cave Bondi.	Cave Bondi Guido e Paola fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre *Coen-Salmon* Emilia fu Angiolo, ved. Cave Bondi, dom. a Livorno. La prima e seconda rendita sono con usufrutto vitalizio a *Coen-Salmon* Emilia, ecc. come contro.
Rendita 5 %	63593	1230 —	Fabre Clara fu Emilio, moglie di Dall'Ora *Renzo*, dom. a Verona, con usufrutto vitalizio a Fabre *Clara* fu Francesco ved. di Vannucci *Everardo*, dom. a Cuneo.	Fabre Clara fu Emilio, moglie di Dall'Ora *Fidenzio*, dom. a Verona, con usufrutto vitalizio a Fabre *Emilia-Chiara-Marianna* fu Francesco, ved. di Vannucci *Averardo*, dom. a Cuneo.
Redim. 3,50 % (1934)	480400	154 —	Creatini Adago fu Alessandro, *infermo di mente*, sotto l'amministrazione di Grilli Balilla, dom. a Livorno.	Creatini Adago fu Alessandro, *minore* sotto la tutela di Grilli Balilla, dom a Livorno
Id.	293738 293739 293740	70 — 70 — 70 —	Paciucci Giuseppina, Domenica e Bartolomeo fu Antonio, minori sotto lo p. p. della madre *Lalli* Maria, ved. di Paciucci Antonio, dom. a Roma.	Paciucci Giuseppina, Domenica e Bartolomeo fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre *Lalle* Maria, ved. ecc., come contro.
Id.	293741	70 —	Paciucci Giuseppina, Domenica e Bartolomeo fu Antonio, minori ecc., come la precedente: con usufrutto a *Lalli* Maria fu Giuseeppe, ved. di Paciucci Antonio, dom. a Roma.	Paciucci Giuseppina, Domenica e Bartolomeo fu Antonio, minori ecc., come la precedente. Con usufrutto a *Lalle* Maria fu Giuseppe, ved. ecc., come contro.
Id.	82094	805 —	Gandino Rosa, moglie di Razzetti Michele, *Lorenzo*, Giacomo e Domenico fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Conte *Francesca* fu *Domenico*, ved. di Gandino Giacomo e moglie in seconde nozze di Musso Carlo, tutti eredi indivisi del padre Gandino Giacomo, in parti eguali, dom. in Moncalieri (Torino). Con usufrutto vitalizio a Conte *Francesca* fu *Domenico*, ved. Gandino e moglie in seconde nozze di Musso Carlo, dom. in Moncalieri (Torino).	Gandino Rosa, moglie di Razzetti Michele fu *Lorenzo*, Giacomo e Domenico fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Conte *Maria Francesca*, fu *Giovanni-Domenico*, ved. di Gandino Giacomo ecc. come contro. Con usufrutto vitalizio a Conte *Maria-Francesca* fu *Giovanni-Domenico*, ved. ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	822079	700 —	Grasso Francesco fu Ernesto, minore sotto la tutela di Grasso *Luigi-Filippo* di *Ernesto*, dom. a Genova.	Grasso Francesco fu Ernesto, minore sotto la tutela di Grasso *Santo-Luigi-Filippo* fu *Francesco*, dom. a Genova.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 ottobre 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: Potenza.

(3976)

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco N. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	821815	168 —	Lepore Vincenza fu Carmine, moglie di Tibaldi Carlo, dom. a Napoli. Con usufrutto ad Alfieri *Maria* fu Carmine, ved. di *Giuseppe Luna* fu Francesco.	Intestata come contro; con usufrutto ad Alfieri *Mariangela* fu Carmine, ved. di *De Luna Pasquale* fu Francesco.
3,50 % Redimibile 1934	175061	644 —	*Pierboni* Guido fu Paolo, minore sotto la p. p. della madre, Gaudenzi Elvira fu Giulio, ved. di *Pierboni* Paolo, dom. in Fossombrone (Urbino).	*Pierleoni* Guido fu Paolo, minore sotto la p. p. della madre Gaudenzi Elvira fu Giulio, ved. di *Pierleoni* Paolo, dom. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	382321	126 —	Gamberoni Angelo-Davide fu Angelo, dom. in Milano; con usufrutto vitalizio a *Tadevich* Francesca fu Andrea, ved. di Gamberoni Angelo, dom. a Milano.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Tadejevic* Francesca fu Andrea, ved. ecc. come contro.
»	240417	1.400 —	Delpino *Carlo* fu Filippo, dom. in Chiavari, (Genova).	Delpino *Giuseppe* fu Filippo, dom. come contro.
» 3,50 % Redimibile 1934	428544 36284	1.730 — 700 —	Bertarelli Maria *di Francesco*, moglie di Delpino *Carlo* fu Filippo, dom. in Chiavari (Genova).	Bertarelli Maria *fu Napoleone*, moglie di Delpino *Giuseppe* fu Filippo, dom. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	769351	70 —	*Fasciano* Zapito fu Giuseppe, dom. a Napoli.	*Fasciani* Zopito fu Giuseppe, dom. a Napoli.
3,50 % Red. (1934) Prest. Naz. 5 % »	12718 114525 26472 26473	80,50 875 — 810 — 545 —	Grandi Virginia, Emma, Ercole ed *Irene* di Cesare, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da quest'ultimo, dom. a Brescia.	Grandi Virginia, Emma, Ercole ed *Ines* di Cesare, minori ecc. come contro.
3,50 % Red. (1934)	326200	143,50	Grandi Ercole ed Irene di Cesare, minori ecc. come la precedene.	Grandi Ercole ed *Ines* di Cesare, minore ecc. come la precedente.
»	13669	402,50	Bottino Michelangelo fu Domenico, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a *Giaj* Angela fu *Felice* ved. in prime nozze di Bottino Domenico e moglie in seconde nozze di Garino *Alberto* fu Giuseppe, dom. a Torino.	Intestata come contro, con usufrutto vital. a *Giai-Pron* Angela fu *Martino-Felice*, ved. in prime nozze di Bottino Domenico e moglie in seconde nozze di Garino *Carlo-Alberto detto Alberto* fu Giuseppe, dom. a Torino.
» » »	81849 3930 15186	7 — 7 — 10,50	Ranieri *Paolo-Rinaldo* / Ranieri *Rinaldo-Paolo* di Giuseppe, dom. a Forlì.	Ranieri *Rinaldo-Giulio* di Giuseppe, dom. a Forlì.
Cons. 3,50 % (1906)	215261	70 —	Dodero *Netty* di *Antonio*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Genova.	Dodero *Anna* vulgo *Netty* di *Agostino-Antonio*, minore ecc. come contro.
»	281614	35 —	Dodero *Netty* di *Antonio-Agostino*, nubile, dom. a Genova.	Dodero *Anna* vulgo *Netty* di *Agostino-Antonio*, nubile, dom. a Genova.
»	486444	70 —	Dodero Anna vulgo Netty di Antonio-Agostino, nubile, dom. a Genova.	Inestata come la precedente.
»	578379	70 —	Dodero Anna vulgo Netty fu *Antonio*, nubile, dom. a Genova.	Dodero *Anna* vulgo *Netty* di *Agostino-Antonio*, nubile, dom. a Genova.
» »	610448 729246	70 — 35 —	Dodero Anna vulgo Netty fu *Agostino-Antonio*, nubile, dom. a Genova.	
3,50 % Red. (1934)	70582	350 —	Trucco *Rosa* fu Michele, nubile, dom. a Diano Borello (Porto Maurizio).	Trucco *Maria-Rosa-Adelaide* fu Michele, ved. di Cavalleri Serafino, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 ottobre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: Potenza.

(4064)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906) » 3,50 % redim. (1934)	822351 396549 201784	350 — 350 — 595 —	Vecchione *Elena di Antonino*, moglie di Filippo Amato di Giuseppe, dom. in Atina (Caserta) con vincolo dotale.	Vecchione *Elvira-Leonilde-Giuseppa-Elena* di *Antonio*, ecc., ecc., come contro
»	106962	182 —	*De Curtis* Francesca fu Antonino moglie di Dado Francesco dom. a Mazzara del Vallo (Trapani) col vincolo dotale.	*Bruno De Curtis* Francesca fu Antonino, ecc., ecc., come contro.
»	53120	140 —	Sordo Virginia fu *Carlo-Giuseppe* moglie di Adriano Domenico dom. a Dogliani (Cuneo).	Sordo Virginia fu *Giuseppe*, ecc., ecc., come contro.
» »	109602 222091	17,50 110,50	Lucia Angelo di *Pasquale* dom. a Bergamo con vincolo a favore del Ministero Interno (Direz. Gener. delle Carceri) fino a quando il titolare farà parte del Corpo degli Agenti di Custodia.	Lucia Angelo di *Angelo Pasquale*, ecc., ecc., come contro.
»	325422	521,50	Scaramella Manetti Maria-Teresa, *Lina*, *Liliana* e Gaetano di Enrico, *minori* sotto la p. p. del padre e figli nascituri di esso Scaramella Manetti Enrico fu Augusto, dom. a Roma.	Scaramella Manetti Maria-Teresa, *moglie di Salghetti Drioli Mario*, *Angela minore emancipata sotto la curatela del marito Starita Gennaro*, *Maria-Rosaria*, *nubile*, e Gaetano di Enrico, *l'ultimo minore* sotto la p. p. del padre, ecc., ecc., come contro
»	354060	1494,50	Scaramella Manetti Maria-Teresa, *Liliana*, Angela e Gaetano di Enrico, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dello stesso Enrico, dom. a Roma	Scaramella Manetti Maria-Teresa *moglie di Salghetti Driolo Mario*, *Maria-Rosaria nubile*, Angela, *moglie di Starita Gennaro* e Gaetano di Enrico, *l'ultimo minore* sotto la p. p. del padre ecc., ecc., come contro.
»	24267	9691,50	Scaramella Manetti Francesco di Giuseppe e figli nascituri di Giuseppe; Scaramella Manetti Maria-Teresa di Enrico in Salghetti Drioli, Angela di Enrico in Starita, *Rosaria* di Enrico, nubile, e Gaetano di Enrico, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Enrico; Scaramella Manetti Giampietro, celibe, e figli nascituri di lui se ne avrà, tutti dom. a Roma, eredi indivisi di Scaramella Manetti Augusto	Scaramella Manetti Francesco di Giuseppe e figli nascituri di Giuseppe; Scaramella Manetti Maria-Teresa di Enrico in Salghetti Drioli, Angela di Enrico in Starita, *Maria-Rosaria* di Enrico, ecc., ecc., come contro.
»	250031	7835,50	Scaramella Manetti Francesco di Giuseppe e figli nascituri di esso Giuseppe; Scaramella Manetti Maria-Teresa in Salghetti Drioli, Angela in Starita, *Rosaria* nubile e Gaetano, germani di Enrico quest'*ultimo* minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri di esso Scaramella Manetti Enrico Scaramella Manetti Giampietro fu Augusto e figli nascituri, dom. a Roma, eredi indivisi di Scaramella Manetti Augusto	Scaramella Manetti Francesco di Giuseppe e figli nascituri di esso Giuseppe, Scaramella Manetti Maria-Teresa in Salghetti Drioli, Angela in Starita, *Maria-Rosaria* nubile e Gaetano, germani di Enrico, *l'ultimo* minore ecc., ecc., come contro
»	405429	7000 —	Scaramella Manetti Francesco di Giuseppe e figli nascituri di Giuseppe; Scaramella Manetti Maria-Teresa di Enrico in Salghetti Drioli, Angela di Enrico in Starita, *Rosaria* di Enrico, nubile, e Gaetano di Enrico e figli nascituri di Enrico; Scaramella Manetti Giampietro fu Augusto e di lui figli nascituri, tutti quali eredi indivisi di Scaramella Manetti Augusto, dom. a Roma	Scaramella Manetti Francesco di Giuseppe e figli nascituri di Giuseppe: Scaramella Manetti Maria-Teresa di Enrico in Salghetti Drioli, Angela di Enrico in Starita, *Maria-Rosaria* di Enrico, ecc., ecc., come contro.
» »	274464 430050	1532,50 1071 —	Scaramella Manetti Francesco di Giuseppe e figli nascituri del detto Giuseppe; Scaramella Manetti Maria-Teresa di Enrico in Salghetti Drioli, Angela di Enrico in Starita, *Maria-Rosaria* o *Rosaria* e Gaetano di Enrico e figli nascituri di detto Enrico; Scaramella Manetti Giampietro fu Augusto e di lui figli nascituri, quali eredi indivisi di Scaramella Manetti Augusto dom. a Roma.	Scaramella Manetti Francesco di Giuseppe e figli nascituri del detto Giuseppe; Scaramella Manetti Maria-Teresa di Enrico in Salghetti Drioli, Angela di Enrico in Starita, *nonchè aventi diritto alla eredità di Scaramella*, *Maria-Rosaria o Rosaria di Enrico*, *nubile*, e Gaetano, ecc., ecc., come contro.
»	60101	109,50	Bruni Bice fu Mauro, nubile, dom. a Sassari con usuf cong. e cumulat. a favore di Cazzani *Luigia* fu Domenico ved. Pasini ed a Pasini *Sibillina* fu Iacopo, nub. dom. a Pavia.	Bruni Bice fu Mauro, nubile, dom. a Sassari con usuf. cong. e cumulat. a favore di Cazzani *Maria-Catterina-Luigia* fu Domenico ved. Pasini ed a Pasini *Alice-Antonia-Sibilla* fu Iacopo, nubile dom. a Pavia.
Cons. 3,50 % (1906)	692310	45,50	Galeazzo Filomena fu Angelo, moglie di Scardia Giovanni, dom. a Salice Salentino (Lecce) con annotazione che la rendita è vincolata come fondo dotale della titolare con il patto di riversibilità in entrambi i casi previsti dall'art. 1071 del Codice civile a favore della donante Grillo *Aurelia* fu Giuseppe, ved. Galeazzo.	Galeazzo Filomena fu Angelo, moglie di Scardia Giovanni, dom. a Salice Salentino (Lecce) con annotazione che la rendita è vincolata come fondo dotale della titolare con il patto di riversibilità in entrambi i casi previsti dall'art. 1071 del Codice civile a favore della donante Grillo *Laura* fu Giuseppe, ved. Galeazzo
»	794797	137,50	*Ceresa* Maddalena fu *Giovanni* moglie di Bianco Giacomo, dom. a Torino.	*Ceresa Gironi* Maddalena fu *Giovanni-Battista*, moglie di Bianco Giacomo dom. a Torino.
Cons. 5 % Cons. 3,50 %	1119033 (nuda pr.) 284762 (di usufrut.)	190 — 133 —	Bossi Delfina di Secondo, moglie di Gotta *Bettino*, dom. in Zeme Lomellina (Pavia) con usufr. a Bossi Secondo di Giuseppe.	Bossi Delfina di Secondo, moglie di Gotta *Carlo-Giovanni-Battista*, dom. in Zeme Lomellina (Pavia), con usufr. a Bossi Secondo di Giuseppe.
Cons. 3 % (1861)	42840	138 —	Onetti Medico Francesco fu *Vincenzo*, dom. in S. Remo (Porto Maurizio).	Onetti Francesco fu *Francesco*, dom. in S. Remo (Porto Maurizio).
3,50 % redim. (1934)	315543	175 —	Albera Rita ed Attilio, minori sotto la p. p. della madre Fava *Teresa* di Giovanni vedova Albera, dom. a Godiasco (Pavia).	Albera Rita ed Attilio, minori sotto la p. p. della madre Fava *Maria-Teresa* di Giovanni vedova Albera dom. a Godiasco (Pavia).
»	75541	157,50	*Cinera* Giuseppe di Agostino, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Collegno (Torino).	*Civera* Giuseppe, ecc., ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1902)	8978	126 —	De Negri Agostino di Antonio, dom. in Genova. Annotazione. — L'usufrutto vitalizio spetta a De Negri *Felicina* fu Agostino, nubile, dom. in Genova.	De Negri Agostino di Antonio, dom. in Genova. Annotazione. — L'usufrutto vitalizio spetta a De Negri *Bartolomea-Felice* fu Agostino, nubile, dom in Genova.
»	8978	73,50	Intestazione come sopra. Annotazione. — L'usufrutto vitalizio spetta congiunt. a Maria, *Felicina* e Marianna De Negri fu Agostino, nubili, dom. in Genova.	Intestazione come sopra. Annotazione. — L'usufrutto vitalizio spetta congiunt. a Maria, *Bartolomea-Felice* e Marianna De Negri fu Agostino, nubili, dom in Genova
Pr. Naz. 5 %	3837	500 —	Cannaferina *Paolo* fu Gerolamo, dom. a Galliate (Novara).	Cannaferina *Carlo-Maria-Filippo* fu Gerolamo, dom. a Galliate (Novara).
»	3957	250 —	Cardano Carolina di *Giovanni*, moglie di Cannaferina *Paolo* fu Gerolamo, dom. a Galliate (Novara).	Cardano Carolina di *Giuseppe*, moglie di Cannaferina *Carlo-Maria-Filippo* fu Gerolamo, dom. a Galliate (Novara).
Cons. 3,50 % (1902)	12048	7 —	Cardano Carolina di *Giovanni*, moglie di Cannaferina *Paolo*, dom. a Galliate (Novara).	Cardano Carolina di *Giuseppe*, moglie di Cannaferina *Carlo-Maria-Filippo*, dom. a Galliate (Novara).
Rendita 5 %	25846	315 —	Rosina Achille fu Felice-Biagio, minore sotto la p. p. della madre Lorenzoni *Giuseppina* ved. Rosina, dom. a Novara	Rosina Achille fu Felice-Biagio, minore sotto la p. p. della madre Lorenzoni *Francesca*, ecc., come contro.
»	25845	115 —	Rosina Maria fu Felice-Biagio, minore sotto la p. p. della madre Lorenzoni *Giuseppina* ved. Rosina, dom. a Novara	Rosina Maria fu Felice-Biagio, minore sotto la p. p. della madre Lorenzoni *Francesca*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	846109	332,50	*Spagnuolo* Benedetto fu Oronzo, dom. a Scalea (Cosenza).	*Spagnolo* Benedetto fu Oronzo, dom. a Scalea (Cosenza).
Red. 3,50 % (1934)	364556	56 —	Capone *Angiolina* di Angelo-Raffaele, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Lecce	Capone *Maria-Angela*, ecc., ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	330755	1750 —	Rossi Baldomera vulgo *Teodelina* di Abramo, moglie di Piaggio *Emilio* di Luigi. Dotale.	Rossi Baldomera vulgo *Teodelina* o *Teodolinda* di Abramo, moglie di Piaggio *Rocco-Emilio* di Luigi. Dotale.
Red. 3,50 % (1934)	6632	52,50	Tomasi *Mario, Antonio* e Maria fu Tito, minori sotto la p. p. della madre Paris Clementina vedova Tomasi, dom. in Albano.	Tomasi *Mario-Antonio* e Maria, ecc., ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 settembre 1936 Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3889)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 30.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta 707 — Data: 8 aprile 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Amabile Virginia fu Gaetano e Galluzzo Geremia fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1, rendita 350, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 ottobre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(4107)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

78° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 10 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1936, registro n. 2 Corporazioni, foglio 378, con il quale al signor Giacomo Giuseppe Retali è concessa, per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare la miniera di magnesite denominata « Crocetta », sita in territorio del comune di Campo nell'Elba, provincia di Livorno. Estensione ettari 3,60.

Decreto Ministeriale 10 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1936, registro n. 2 Corporazioni, foglio 377, con il quale ai signori Ermanno Van Laak ed Egidio Keuchen, rappresentati dal M. R. Costantino Noppel, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare le sorgenti di acqua termo-minerale denominate « Terme Apollinari », site in territorio del comune di Bracciano, provincia di Roma. Estensione ettari 2,34,30.

Decreto Ministeriale 10 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1936, registro n. 2 Corporazioni, foglio 376, con il quale al condominio rappresentato dal signor Truscia Francesco Paolo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « De Vincenzo Parasporino », sita in territorio di Enna. Estensione ettari 4,15.

Decreto Ministeriale 26 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1936, registro n. 2 Corporazioni, foglio 381, con il quale al cav. Maurizio Borri, domiciliato in Firenze, è concessa, per anni trenta, la facoltà di coltivare la miniera di lignite denominata « Badia Pallaio », sita in territorio del comune di Barberino di Mugello, provincia di Firenze. Estensione ettari 115,50.

Decreto Ministeriale 26 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1936, registro n. 2 Corporazioni, foglio 380, con il quale agli ingg. Luigi e Fabio Favi, rappresentati dal secondo, domiciliato a Spoleto, è concessa, per anni trenta, la facoltà di coltivare il giacimento di lignite denominato « Ruscio », sito in territorio dei comuni di Monteleone e Leonessa, provincia di Perugia e Rieti. Estensione ettari 465,57,50.

Decreto Ministeriale 26 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1936, registro n. 2 Corporazioni, foglio 379, con il quale al sig. Guido Casini, domiciliato in Magione, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento denominata « Macinella », sita in territorio del comune di Magione, provincia di Perugia. Estensione ettari 21,00,50.

Decreto Ministeriale 26 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1936, registro n. 2 Corporazioni, foglio 394, con il quale alla S. A. Puricelli Strade e Cave, con sede in Milano, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di calcare bituminoso denominata « Castelluccio », sita in territorio del comune di Ragusa, provincia di Ragusa. Estensione ettari 24,43,50.

Decreto Ministeriale 26 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1936, registro n. 2 Corporazioni, foglio 395, con il quale alla Congregazione di carità di Montedoro è concessa la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Orto del Signore », sita in territorio del comune di Montedoro, provincia di Caltanissetta. Estensione ettari 0,99,60.

Decreto Ministeriale 26 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1936, registro n. 2 Corporazioni, foglio 393, con il quale alla S. A. Puricelli Strade e Cave, con sede in Milano, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di calcari bituminosi sita in località denominata « Petrulli e Pendente », in territorio del comune di Ragusa, provincia di Ragusa. Estensione ettari 8,55.

Decreto Ministeriale 26 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1936, registro n. 2 Corporazioni, foglio 382, con il quale la concessione della miniera di antracite denominata « Colle della Croce », in territorio del comune di La Thuile, provincia di Aosta, è ampliata alla superficie di ettari 490.93,90.

Decreto Ministeriale 5 settembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 14, con il quale all'avv. Enrico del Buono, domiciliato a Lucca, è concessa, per anni trenta, la facoltà di coltivare il giacimento di lignite denominato « Cerretoli Macchioni », sito in territorio del comune di Castiglione Garfagnana, provincia di Lucca. Estensione ettari 2.414,80,64.

Decreto Ministeriale 5 settembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1936, reg. n. 3 Corporazioni, foglio 13, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Costabianca », sita in territorio di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria, accordata in perpetuo al cav. Natale Ferrari, con decreto Ministeriale 2 settembre 1932, è trasferita ed intestata alla S. A. Natale Ferrari - Cementi Serralunga Casale, sedente in Serralunga.

Decreto Ministeriale 5 settembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1936, registro n. 2 Corporazioni, foglio 397, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Vicaria II », sita in territorio di Pontestura e Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria, accordata per la durata di anni trenta al cav. Natale Ferrari, con decreto Ministeriale 28 maggio 1931, è trasferita alla S. A. Natale Ferrari - Cementi Serralunga Casale, sedente in Serralunga.

Decreto Ministeriale 5 settembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1936, registro n. 2 Corporazioni, foglio 396, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Vicaria », sita in territorio di Pontestura, provincia di Alessandria, accordata in perpetuo al cav. Natale Ferrari, con decreto Ministeriale 8 ottobre 1929, è trasferita alla S. A. Natale Ferrari - Cementi Serralunga Casale, sedente in Serralunga.

Decreto Ministeriale 21 settembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 36, con il quale la concesione della miniera di zolfo e solfati solubili denominata « Solfatara », sita in territorio del comune di Manziana, provincia di Roma, accordata al comm. Temistocle Bousquet, per la durata di anni cinquanta, con decreto Ministeriale 28 aprile 1930, è trasferita alla S. A. Galluzzo, sedente in Firenze.

Decreto Ministeriale 10 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1935, registro n. 1 Corporazioni, foglio 208, con il quale al signor Michele Savelli e figlie Maria, Francesca e Wanda rappresentate dal primo; domiciliato a Castrocaro e Terra del Sole, è concessa, per la durata di anni novanta, la facoltà di utilizzare l'acqua delle sorgenti minerali denominate « Sorgare », site in territorio del comune di Castrocaro e Terra del Sole, provincia di Forlì. Estensione ettari 50,62.

Decreto Ministeriale 10 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1935, registro n. 1 Corporazioni, foglio 201, con il quale al signor Mariano Buffa, domiciliato in Castellammare del Golfo, è concessa, per la durata di anni sessanta, la facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale delle sorgenti denominate « Bagni di Segesta », site in territorio del comune di Castellammare del Golfo, provincia di Trapani. Estensione ettari 0,11.

Decreto Ministeriale 28 settembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 52, con il quale la concessione della miniera di barite denominata « Barbusi », sita in territorio del comune di Sebariu, provincia di Cagliari, è trasferita alla Società Mineraria della Barite, sedente in Milano.

Decreto Ministeriale 28 settembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 53, con il quale la concessione della miniera di barite denominata « Barega », sita in territorio del comune di Iglesias, provincia di Cagliari, è trasferita alla Società Mineraria della Barite, sedente in Milano.

Decreto Ministeriale 28 settembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 54, con il quale la concessione della miniera di barite denominata « Canras », sita in territorio del comune di Serbariu, provincia di Cagliari, è trasferita alla Società Mineraria della Barite, sedente in Milano.

Decreto Ministeriale 10 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 50, con il quale la concessione della miniera di barite denominata « Genna Ricosta », sita in territorio del comune di Iglesias, provincia di Cagliari, è intestata all'Istituto di Fondi Rustici - Società Agricola Industriale Italiana, sedente in Roma.

Decreto Ministeriale 28 settembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1936, registro n. 3 Corporazioni foglio 55, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Pozzetto Nord », sita in territorio del comune di Pontestura, provincia di Alessandria, è trasferita alla S. A. Natale Ferrari - Cementi Serralunga Casale, sedente in Serralunga.

(4097)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.